

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 06-07-2004

EVERGREEN IMMOBILIARE S.R.L.
Codice fiscale: 05103650486

Allegato "A" al Repertorio n. 56.259 e Fascicolo n.

22.935.

Statuto

della

"EVERGREEN IMMOBILIARE S.R.L."

Articolo 1

La Societa' e' denominata "EVERGREEN IMMOBILIARE S.R.L."

Articolo 2

La Societa' ha per oggetto:

- l'attivita' di costruzione la ristrutturazione e restauro di immobili nonche' l'esecuzione di lavori edili in genere in proprio o per conto terzi;
- l'acquisto, la vendita, la gestione, l'amministrazione, la locazione, la permuta e la cessione, sotto diverse forme giuridiche, di terreni agricoli, aziende agricole, fabbricati e immobili di ogni genere, in Italia e all'estero; la costruzione di immobili a mezzo appalti;
- la prestazione di servizi a terzi, quale la gestione amministrativa, contabile e di condominio;
- la gestione di attivita', anche commerciali, connesse con gli immobili costruiti o gestiti dalla Societa'.

Essa puo' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, e potra' assumere interes-

senze e partecipazioni anche azionarie in altre Società' ed imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio con la sola tassativa eccezione delle operazioni, atti ed attività' afferenti alla raccolta del risparmio e segnatamente delle operazioni tutte di cui alla disciplina delle Leggi 7 marzo 1938, n. 141 e 7 aprile 1938, n. 636, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 3

La Società' ha sede nel Comune di Firenze. L'organo amministrativo ha facoltà' di istituire altrove succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle.

Articolo 4

La durata della Società' e' fissata fino al 31 dicembre 2060.

CAPITALE E TRASFERIMENTI DI QUOTE

Articolo 5

Il capitale sociale e' di Euro 25.000 (venticinquemila) e potrà' essere aumentato, osservate le disposizioni di legge al riguardo.

I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.

La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della Società' alla omogeneità' della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all' equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di

partecipazioni.

L'intestazione a societa' fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non e' soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore:

a. di altri soci;

b. di societa' controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di societa' socia.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovra' darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalita' del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalita' di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

	Nell' ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di	
	piu' di un socio, la partecipazione offerta spettera' ai soci	
	interessati in proporzione al valore nominale della	
	partecipazione da ciascuno di essi posseduta.	
	In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un	
	corrispettivo diverso dal denaro, oppure quando il prezzo e'	
	ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha	
	esercitato il diritto di prelazione, il prezzo della cessione	
	viene determinato da un esperto nominato di comune	
	accordo ovvero dal Tribunale nella cui circoscrizione si	
	trova la sede della Societa', che provvede anche sulle	
	spese, su istanza della parte piu' diligente con le modalita'	
	previste dalle norme del presente statuto per la	
	determinazione del valore della partecipazione del socio	
	receduto.	
	La rinuncia alla prelazione, espressa o presunta nel caso di	
	mancata risposta nel termine di trenta giorni dalla	
	ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere	
	liberamente la sua quota unicamente al soggetto ed alle	
	condizioni indicate nella comunicazione. La cessione deve	
	avvenire entro i novanta giorni alla comunicazione.	
	RECESSO	
	Articolo 6	
	Recesso	
	I soci possono recedere dalla Societa' nei casi previsti	

dalla legge o dall'atto costitutivo.

Articolo 7

Modalita' di esercizio del recesso

Il socio che intende recedere dalla Societa' deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nei libri sociali della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalita' del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso e' diverso da una delibera, esso puo' essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione e' pervenuta alla sede della Societa'.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non puo' essere esercitato e, se gia' esercitato, e' privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Societa' revoca la delibera che lo legittima ovvero se e' deliberato lo scioglimento della Societa'.

Articolo 8

Esclusione

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Articolo 9

Liquidazione della quota

Nelle ipotesi previste dagli articoli 6 e seguenti le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della Società e' determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei Sindaci e del Revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi dei precedenti articoli.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della Società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, e' effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato di comune accordo ovvero dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte piu' diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 del Codice Civile.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione, con le modalita' previste dalla legge.

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 10

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentano almeno un ottavo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- d. le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. lo scioglimento anticipato della Società e la revoca della liquidazione, la nomina e la sostituzione dei liquidatori nonché i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g. determinazione del compenso degli amministratori.

Articolo 11

Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua

ASTE GIUDIZIARIE®
partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi ai sensi di legge) non puo' partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 12

Assemblea

Le decisioni dei soci sono sempre adottate in forma assembleare.

L'Assemblea e' convocata in tutti i casi in cui cio' sia espressamente previsto dalla legge, oppure quando lo richiedano l'organo amministrativo oppure un numero di soci che rappresentino almeno un ottavo del capitale sociale.

L'Assemblea e' convocata con raccomandata o via "fax" o posta elettronica con avviso consegnato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Libro Soci con prova avvenuta comunicazione.

L'Assemblea potra' pero' validamente riunirsi, anche in mancanza di tale formalita', qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale, oltre all'organo amministrativo ed ai sindaci se nominati.

L'Assemblea dei soci e' convocata nella sede della Societa' o in altro luogo che verra' indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

Articolo 13

Hanno diritto a intervenire all'Assemblea i soci che risultino iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Ogni socio puo' farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio che non sia amministratore, Sindaco o dipendente della Societa'.

Articolo 14

L'Assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona designata dall'Assemblea e nomina un Segretario anche non socio.

Articolo 15

L'Assemblea e' regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio e per delega, in prima convocazione, almeno la meta' del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'assemblea delibera validamente in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio e per delega, almeno la meta' del capitale sociale e in seconda convocazione col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea che delibera in merito agli argomenti di cui alle lettere d), e) ed f) dell'articolo 10 del presente statuto

delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio e per delega, almeno la meta' del capitale sociale.

Articolo 16

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o nei casi previsti dalla legge da un notaio. Nel Verbale devono essere assunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni, e il verbale stesso deve essere in ogni caso trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci, anche se redatto per atto pubblico.

Articolo 17

Le decisioni dei soci e le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformita' della legge e del presente statuto, vincolano i soci tutti ancorche' non intervenuti o dissenzienti. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni debbono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 18

La Societa' e' amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque nominati per la prima volta dall'atto costitutivo e successivamente dai soci, che sono arbitri nel decidere la composizione

dell'organo di amministrazione nei limiti di legge. Gli Amministratori possono essere scelti anche fra i non soci e sono nominati per il periodo stabilito dai soci all'atto della nomina.

I soci eleggono anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente il Vice Presidente.

Articolo 19

All'organo amministrativo spettano le piu' ampie facolta' per tutti gli atti d'amministrazione ordinaria e straordinaria della Societa', essendo ad essi deferito tutto cio' che dalla legge o dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato ai soci.

All'organo amministrativo spettano, a mero titolo esemplificativo, la facolta' di procedere ad acquisti o acquisizioni, permute, alienazioni mobiliari ed immobiliari, assumere obbligazioni anche cambiare mutui ipotecari, di partecipare ad altre aziende o Societa' costituite costituenti anche sotto forma di conferimento, di fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico, la Cassa dei Depositi o Prestiti, le Banche, l'Istituto di Emissione ed ogni altro ufficio pubblico e privato, di consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, di esercitare azioni giudiziarie anche in sede di Cassazione e revocazione, di stipulare compromessi, trascrizioni, e

contratti, di dare assenso per la voltura di licenze.

Articolo 20

La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a persona da essi delegata, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato.

Articolo 21

Il Consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni e competenze - ad eccezione di quelle che la legge e lo statuto riservano alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione - ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato Esecutivo. Ai consiglieri delegati spetta anche la rappresentanza della Società per la materie di loro competenza.

Articolo 22

Qualora esista un Consiglio di Amministrazione questo si riunirà su convocazione del Presidente, nella sede sociale o nel luogo che verrà ritenuto opportuno tutte le volte che lo stesso Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da due dei suoi membri o dal Collegio Sindacale se esistente. L'avviso di convocazione dovrà essere spedito almeno cinque giorni prima della data della riunione, anche via

"fax" o e-mail, con prova della avvenuta comunicazione e
dovra' contenere l'elenco delle materie da trattare.

In caso di urgenza la convocazione potra' essere fatta per
telegramma spedito almeno due giorni prima. Saranno
valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione non
convocate nei modi suddetti quando siano presenti tutti i
Consiglieri di amministrazione e tutti i Sindaci effettivi ove
esista il Collegio Sindacale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide
quando vi intervenga la maggioranza assoluta dei suoi
componenti.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sara'
redatto il verbale che sara' sottoscritto dal Presidente e
dal Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione potra' nominare il
Segretario, anche al di fuori del suo seno, per tutta la
durata in carica o vi potra' provvedere di volta in volta
affidandone le mansioni ad uno dei suoi membri o ad un
estraneo.

CONTROLLO DEI SOCI E COLLEGIO SINDACALE

Articolo 23

Ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori
notizia dello svolgimento degli affari sociali e consultare i
libri sociali. I soci che rappresentino almeno un terzo del
capitale hanno inoltre diritto di far eseguire annualmente,

	a proprie spese, la revisione della gestione. Al Collegio	
	Sindacale, se nominato, spetterà' anche il controllo	
	contabile.	
	BILANCIO E UTILI	
	Articolo 24	
	L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.	
	L'organo amministrativo provvederà' entro i termini e sotto	
	l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione	
	del bilancio composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto	
	Economico e dalla Nota Integrativa eventualmente	
	corredandoli da una relazione sull'andamento della	
	gestione sociale.	
	Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio. Qualora lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della Società, essa potrà' essere presentato ai soci entro	
	centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio; in questo	
	caso l'organo amministrativo deve segnalare nelle relazioni	
	allegate al bilancio le ragioni della dilazione.	
	L'organo amministrativo deve attivare la decisione dei soci	
	per l'approvazione del bilancio entro 15 (quindici) giorni dal	
	deposito di cui al comma precedente e, non raggiungendosi	
	il quorum necessario, deve convocare l'Assemblea entro 30	
	(trenta) giorni da tale data.	
	Gli utili dell'esercizio, prelevato il 5% (cinque per cento)	

per la riserva legale fino a che la stessa non ha raggiunto
il limite minimo fissato dalla legge, saranno ripartiti
secondo le quote di capitale possedute, salvo diversa
deliberazione dei soci. I dividendi non riscossi andranno
prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal
giorno in cui divennero esigibili.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 25

Nel caso di scioglimento della Società, per qualsiasi
causa, i soci determinano le modalità di liquidazione,
nominano uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i
compensi.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

Articolo 26

I finanziamenti dei soci con diritto di restituzione della
somma versata anche non proporzionali alle quote di
partecipazione saranno infruttiferi di interessi, salvo
diversa decisione dei soci.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 27

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero
tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponi-
bili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle
quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico
ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal

	Presidente della Camera di Commercio Industria Artigiana-	
	to Agricoltura di Firenze, il quale dovra' provvedere alla no-	
	mina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla par-	
	te piu' diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non	
	vi provveda nel termine previsto, la nomina sara' richiesta,	
	dalla parte piu' diligente, al Presidente del Tribunale del	
	luogo in cui ha sede la Societa'.	
	La sede del Collegio arbitrale sara' presso il domicilio	
	dell'arbitro.	
	L'arbitro dovra' decidere entro 90 (novanta) giorni dalla	
	nomina. L'arbitro decidera' in via irrituale secondo equita'.	
	Resta fin d' ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
	e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	L'arbitro determinera' come ripartire le spese dell'arbitrato	
	tra le parti.	
	DISPOSIZIONE GENERALE	
	Articolo 28	
	Per quanto non e' espressamente contemplato nel presen-	
	te statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel	
	Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.	
	F.to: Elisa Sarri;	
	F.to: Mario Piccinini Notaro.	
	REGISTRATO A FIRENZE IL 4 giugno 2004 AL NUMERO DA	
	ASSEGNARE.	
	Io sottoscritto Dottor MARIO PICCININI, residente in Firen-	